



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 37

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAJENTO	ERNESTO RAFFAELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	MAISTO	AFRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LOMAZZI	VITTORIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 5819/10 depositato il 09/07/2010
- avverso la sentenza n° 278/57/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

controparte:



Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCH030401818 IVA+IRPEG+IRAP 2003

SEZIONE

N° 37

REG.GENERALE

N° 5819/10

UDIENZA DEL

28/09/2011

ore 10:00

SENTENZA

N° 256/37/11

PRONUNCIATA IL:

26/05/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15/11/2011

Il Segretario

MOTIVAZIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E' appellante l'Agenzia delle Entrate Ufficio di ROMA 6 avverso la sentenza n. 278/57/09 della Commissione Tributaria Provinciale di ROMA, che accoglieva il ricorso del contribuente [REDACTED], esercente il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, nei confronti dell'avviso di accertamento in epigrafe per il 2003.


A seguito dell'applicazione degli studi di settore l'Agenzia aveva accertato un incasso presunto di € 2.338.584 rispetto ai 2.282.536, e aveva contestato che l'azienda avesse riportato in quell'anno delle perdite, ritenendo che il ricarico sui costi dovesse essere del 15% e non quello risultante dalle dichiarazioni di parte dell'11,5%.

La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente, anche sulla base di una comunicazione della [REDACTED] che attestava i maggiori oneri incontrati dal mercato nell'anno per cui è causa.

L'Agenzia appellante insiste sul fatto che gli studi di settore sono quanto mai accurati, e che la loro applicazione "matematica" comporta, quanto ai redditi accertati in tal modo, una presunzione a favore dell'Ufficio, che può essere superata dalla parte solo con documentazione idonea; tale non può essere considerata la comunicazione della [REDACTED], che è in qualche modo di parte.

D'altronde non è credibile che un'impresa con circa venti anni di esperienza lavori in perdita; tanto che la [REDACTED] - osserva l'Ufficio - ha dichiarato perdite anche nel successivo 2004, cosa non in linea con i dati degli anni seguenti.

Il giudizio di appello si è svolto in camera di consiglio senza la partecipazione di nessuna delle parti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione deve essere respinta.

Infatti la sentenza impugnata dà conto del fatto che la documentazione prodotta dimostra la fondatezza nel merito delle doglianze della società ricorrente.

In particolare, non sembra dubitabile che il trasferimento, proprio nel 2003, dei Mercati Generali da Roma a Guidonia Montecelio abbia comportato per le imprese del settore sia un notevole aggravio di costi (quanto ai trasporti ed alla logistica in genere, come il reperimento di locali e mano d'opera), sia un decremento del volume d'affari; la ██████ segnala la chiusura o addirittura il fallimento di 33 ditte del ramo su 128 operanti, e il dato non è contestato dall'Ufficio.

Il fatto poi che dopo un primo periodo di difficoltà - nel 2003 e nel 2004 - i dati relativi agli anni successivi siano migliorati fa pensare semmai - a parte la sostanziale irrilevanza in causa dell'argomento - che la ██████ sia stata capace di assorbire un iniziale momento di problematicità, ma che questo negli anni in questione vi sia stato effettivamente.

In tale situazione, il modesto scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli "accertati" con gli studi di settore, e il ricarico più ridotto rispetto a quello presunto, appaiono entrambi giustificati dalla situazione reale verificatasi nell'anno per cui si procede.

L'appello dell'Agenzia deve dunque essere respinto; ma sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo grado di giudizio.

P. Q. M.

respinge l'appello dell'Ufficio; spese compensate.
ROMA, 26 settembre 2011.

il relatore

il Presidente

